



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Via Faustino Tanara n. 5 – 43121 Parma

Giuseppe Zambello

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Paolo Cuccu

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Alessandro Zambello

Dottore Commercialista

Monica Ortalli

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Matteo Poli

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Misure di sostegno finanziario alle PMI colpite dall'epidemia di COVID-19

La diffusione dell'epidemia del COVID-19 sta condizionando pesantemente l'economia e le imprese italiane. Come ovvia conseguenza, molte di queste, hanno infatti dovuto interrompere o limitare la propria attività produttiva fino a data da destinarsi.

In attesa dell'intervento del Governo, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno siglato un accordo per la proroga della misura "Imprese in Ripresa 2.0" di cui all'Accordo per il Credito 2019, estendendone l'applicazione ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19".

Nei giorni scorsi, con il Decreto Legge 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia" - emergenza sanitaria COVID-19), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17/03/2020, il Governo ha approvato una serie di misure di sostegno per le imprese, le famiglie e per il sistema sanitario nazionale.

Vediamo nel dettaglio in cosa consistono questi due importanti interventi.

Moratoria ABI – Imprese in Ripresa 2.0

L'accordo tra ABI e Associazione Imprese recentemente concluso di fatto non ha apportato modifiche sostanziali al precedente accordo operativo

Come accadeva in precedenza, pertanto, possono accedere alle misure previste dal presente accordo le micro e PMI, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori (imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro).

Tra i requisiti inderogabili, è previsto che al momento della presentazione della domanda, le imprese devono essere classificate "in bonis". Non potranno presentare richiesta le aziende con posizioni debitorie classificate come esposizioni non performing (Non performing Loans NPL) ossia appartenenti alle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Genericamente non devono essere presneti rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

L'accordo consiste nella sospensione e conseguente allungamento dei finanziamenti ed in particolare:

- con riferimento al pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e leasing (anche se agevolati o perfezionati con rilascio di cambiali) è possibile valutare operazioni di sospensione fino ad un periodo massimo di 12 mesi;



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

- con riferimento alle operazioni di allungamento dei finanziamenti è possibile valutare operazioni fino al 100% della durata residua prevista nel piano di ammortamento. Inoltre l'Accordo prevede anche la possibilità di allungare i finanziamenti con durata a breve termine ed il credito agrario di conduzione per un periodo massimo rispettivamente di 270 giorni e di 120 giorni.

Comunque, l'accesso a "Imprese in ripresa 2.0" non è precluso a quei finanziamenti che hanno già beneficiato di tali agevolazioni negli anni passati, con la sola esclusione di quelli per i quali la sospensione è stata richiesta nei 24 mesi precedenti.

L'accordo prevede che alle PMI non saranno addebitate spese e oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento.

Purtroppo, l'accesso alla moratoria ABI, che consiste in una modifica delle condizioni contrattuali (nel caso rifinanziamento, totale o parziale) di un credito concesso dalla banca, determinano automaticamente la condizione di credito forborne con le relative conseguenze a livello di accantonamenti che gli istituti di credito sono chiamati a porre in essere.

In breve sintesi il credito forborne identifica una situazione di crisi limitata nel tempo ed è differente da una situazione di insolvenza che ha invece carattere più duraturo.

In questa situazione emergenziale, i firmatari dell'accordo (ABI e Associazioni di rappresentanza delle imprese) stanno promuovendo, nei confronti delle competenti Autorità europee e nazionali, una modifica delle attuali disposizioni di vigilanza in modo da evitare questo automatismo.

Decreto Legge 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia

Il Decreto Cura Italia include numerose disposizioni. In questa sede concentreremo la nostra attenzione solo su alcuni articoli che riguardano più direttamente le misure di sostegno finanziario per le imprese. In particolare prenderemo in esame gli articoli seguenti:

- Articolo 49 Fondo di Garanzia per le PMI
- Articolo 56 Misure di Sostegno Finanziario alle micro e PMI colpite da COVID-19
- Articolo 57 Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzie

Articolo 49 - Fondo di Garanzia per le PMI

Per un periodo di 9 mesi dall'emanazione del presente Decreto, l'importo massimo della garanzia concessa a titolo gratuito dal Fondo di Garanzia per le PMI viene elevato ad euro 5 mln (invece di euro 2,5 mln).

Nel caso di interventi di garanzia diretta, la % di garanzia viene elevata all'80% fino ad un massimo di euro 1,5 mln per singola impresa, con la possibilità di arrivare al 90% nei casi di riassicurazione di Confidi o altro fondo di garanzia.

Sono ammissibili alla copertura di garanzia fornita dal fondo, i finanziamenti concessi a fronte di rinegoziazioni di debiti in essere, a patto che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo almeno pari al 10% del debito residuo in essere.

Nel caso di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di Garanzia, in cui banche o intermediari finanziari abbiano deliberato l'adesione alla moratoria straordinaria (con la concessione della sospensione del pagamento delle rate in ammortamento o della sola quota capitale dei finanziamenti) la durata della garanzia del Fondo è automaticamente estesa di conseguenza.



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore potrà inoltrare una richiesta telematica con indicazione dell'importo massimo garantito.

L'accesso al Fondo di Garanzia in precedenza concesso sulla base del nuovo sistema di Rating del Mediocredito Centrale (la valutazione della probabilità di default include la valutazione della Centrale Rischi e Banche Dati di Rischio Creditizio), sarà concessa sulla base del solo modulo economico-finanziario (ossia gli ultimi 2 bilanci).

Pur potendo beneficiare di una valutazione in ingresso limitata alla sola valutazione di bilancio, restano comunque escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà".

Articolo 56 - Misure di Sostegno Finanziario alle micro e PMI colpite da COVID-19

Dato che l'emergenza COVID-19 è stata riconosciuta come evento eccezionale e di grave impatto sull'economia, la misura si può riassumere in una moratoria straordinaria finalizzata ad aiutare le micro e le PMI a superarne la fase più critica.

La finalità della moratoria è principalmente quella di evitare che un forte calo degli ordinativi, pur se limitato nel tempo, determini effetti duraturi e permanenti sull'attività delle imprese e che quest'ultimi siano ulteriormente amplificati da meccanismi finanziari o strette creditizie.

Le PMI (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003) con posizioni debitorie vantate nei confronti di banche ed intermediari creditizi, possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario con una semplice comunicazione:

- relativamente alle aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/02/2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30/09/2020;
- per quanto riguarda i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/09/2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30/09/2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/09/2020 è sospeso sino al 30/09/2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Se lo ritengono opportuno, le imprese hanno la facoltà di richiedere la sospensione della sola quota in conto capitale.

Come requisiti di accesso, le imprese dovranno autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità in conseguenza della diffusione dell'epidemia del COVID-19. Laddove queste operazioni siano state erogate con l'ausilio di finanziamenti o fondi di terzi (es. cofinanziamento della Regione), tali operazioni saranno realizzate senza la preventiva autorizzazione da parte dei soggetti terzi con automatico allungamento del contratto di provvista.

Come indicato all'articolo 49, per non soccombere al rischio di una stretta creditizia in una fase di incertezza dovuta alla diffusione dell'epidemia causata da COVID-19, le operazioni oggetto delle misure di sostegno elencate in precedenza, saranno ammesse alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI senza preventiva valutazione.



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore potrà inoltrare una richiesta telematica con indicazione dell'importo massimo garantito.

Sono escluse da questo ambito applicativo le imprese con esposizione creditizia classificata come "deteriorata".

Diversamente dalla moratoria ABI - Imprese in Ripresa 2.0, laddove non determini nuovi o maggiori oneri per le banche, la moratoria in questione è considerata neutrale rispetto alle classificazioni degli intermediari sulla qualità del credito e non comporta quindi un automatico cambiamento delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

Articolo 57 - Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzie

Per fornire un supporto alla liquidità delle imprese operanti in settori specifici che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza COVID-19, le esposizioni fornite a titolo di garanzia o cofinanziamento assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) in favore di erogazioni di banche e intermediari per le quali non è previsto accesso alla garanzia del Fondo di Garanzia, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.

La garanzia pubblica (a prima richiesta) è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta è orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.

Grazie alla garanzia pubblica ed alla consistenza del proprio patrimonio la Cassa Depositi e Prestiti potrà assumere fino ad un massimo dell'80% del rischio collegato all'operazione di finanziamento consentendo alle banche di erogare più agevolmente nuova finanza alle imprese colpite dalla crisi.

Con decreto del MEF, di concerto con il MISE, saranno successivamente stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia e saranno individuati i settori interessati.

A titolo di esempio, nel caso di un finanziamento di complessivi euro 20 mln garantito in prima istanza da Cassa Depositi e Prestiti con garanzia al 70% (ossia euro 14 mln). A sua volta CDP potrà essere controgarantita dal MEF (garanzia pubblica) con una garanzia del 70% (ossia euro 9,8 mln). Ipotizzando un accantonamento medio del 10% su ciascuna garanzia concessa (nel caso in esempio euro 980.000) è facile comprendere come il Fondo del MEF dotato di risorse con un plafond complessivo di euro 500 Mln sia in grado di attivare linee di credito anche fino a euro 10 mld.

In questo panorama di grande fermento, in attesa di alcuni decreti attuativi necessari per rendere operative queste misure e fornire alcuni chiarimenti essenziali, le banche e gli intermediari finanziari stanno definendo aspetti e modalità per fornire un supporto reale alle imprese in applicazione del Decreto Cura Italia. In attesa di definizione degli ambiti applicativi e operativi, queste misure lasciano però spazio ad alcuni ambiti discrezionali (es. quali sono i crediti deteriorati) che potrebbero limitarne l'efficacia.

Parma, 26 marzo 2020